



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI DI NOVATE MILANESE

Approvato con deliberazione di CC n. 56 del 24/09/2025

PREMESSA

Il Comune di Novate Milanese, in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione Italiana e con le normative europee, nazionali e regionali in materia di politiche giovanili, riconosce nelle giovani generazioni una risorsa insostituibile per il presente e il futuro della comunità. La partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica locale è considerata essenziale per favorire la crescita personale, sociale e civica, e per contribuire alla costruzione di una società più equa, inclusiva e coesa.

In particolare, la “Strategia dell’Unione Europea per la gioventù 2019–2027”, fondata sulla risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 (G.U.U.E. C456 del 18 dicembre 2018), promuove il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni attraverso tre pilastri fondamentali: **Engage** (partecipazione attiva), **Connect** (coesione sociale), **Empower** (autonomia). La Regione Lombardia, con la Legge Regionale n. 4/2022 "La Lombardia è dei giovani", sottolinea il ruolo fondamentale degli enti locali nel favorire percorsi di cittadinanza attiva giovanile.

Alla luce di tali riferimenti, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e coerenza con la programmazione regionale, il Comune di Novate Milanese istituisce la **Consulta Giovani** come spazio di confronto, dialogo e proposta rivolto ai giovani, volto a consolidare e valorizzare la loro partecipazione alla vita della comunità.

Articolo 1 – Istituzione

È istituita la **Consulta Giovani del Comune di Novate Milanese**, di seguito denominata “Consulta”, quale organismo consultivo e propositivo a supporto del Consiglio Comunale, della Giunta e degli Enti derivati, nell’ambito delle politiche giovanili.

La Consulta costituisce un canale stabile di confronto e partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e sociale della comunità, promuovendo forme di cittadinanza attiva, senso civico, responsabilità e protagonismo.

Articolo 2 – Finalità

La Consulta è un organismo apolitico, aconfessionale, libero e senza fini di lucro, che si propone di:

- a. promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica attraverso attività culturali, sociali, artistiche, sportive, educative e civiche;
- b. contribuire alla definizione degli obiettivi e dei programmi dell’Amministrazione comunale in materia di politiche giovanili, formulando proposte, osservazioni e pareri;
- c. proporre, ideare e realizzare progetti ed iniziative a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario, anche in collaborazione con enti pubblici, scuole, università, associazioni, forum e altre consultazioni;
- d. effettuare indagini e ricerche utili alla comprensione dei bisogni e delle aspettative giovanili nel territorio comunale;
- e. valorizzare le opportunità di volontariato, servizio civile, scambi europei, mobilità internazionale e cittadinanza europea;
- f. promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva di giovani con differenti abilità, origini culturali e condizioni socio-economiche;
- g. sostenere il dialogo e la cooperazione tra giovani, gruppi informali, associazioni e istituzioni, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche;
- h. contribuire alla costruzione e diffusione di strategie e strumenti di comunicazione coerenti con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale, per garantire trasparenza, accessibilità e diffusione delle informazioni riguardanti le politiche giovanili.

Articolo 3 – Funzioni

La Consulta esercita funzioni consultive, propositive, informative e di raccordo tra i giovani e l'Amministrazione comunale.

In particolare, la Consulta:

- rappresenta le esigenze e le istanze delle giovani generazioni;
- supporta l'Assessorato alle Politiche Giovanili con suggerimenti e proposte;
- promuove e sostiene eventi, iniziative, manifestazioni, dibattiti e percorsi formativi rivolti ai giovani.

Articolo 4 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea della Consulta;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e il Presidente del Consiglio Comunale sono componenti senza diritto di voto e possono partecipare alle riunioni.

Articolo 5 – Composizione e partecipazione

1. Possono aderire alla Consulta giovani di età compresa tra i **15 e i 30 anni** che siano residenti, domiciliati, studenti o lavoratori nel Comune di Novate Milanese.
2. La partecipazione può essere individuale o in rappresentanza di gruppi/associazioni giovanili e di realtà educative attive sul territorio e che operano con servizi e progetti per i giovani.
3. Sono ammessi a partecipare alla Consulta tutti coloro che, in possesso dei requisiti di partecipazione, manifestino la volontà di aderire rispondendo in forma scritta all'avviso pubblico. Per i minori la richiesta è effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale comprensiva dell'autorizzazione alla partecipazione del minore all'attività della Consulta.
4. I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale sulla base delle domande pervenute.
5. Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta sono nominati dal Sindaco, anche in deroga ai requisiti del disposto del comma 1 del presente articolo, sulla base delle candidature raccolte mediante apposito avviso da pubblicare entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Consulta.
6. La composizione della Consulta sarà aggiornata annualmente con provvedimento di Giunta Comunale sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo o per decadenza di componenti come previsto dal comma 8 del presente articolo.
7. La Consulta ha durata pari al mandato amministrativo del Consiglio Comunale. Entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio, va rinnovata.
8. I membri della Consulta decadono per rinuncia scritta alla partecipazione, per il compimento del trentunesimo anno d'età e per l'assunzione di cariche incompatibili con la stessa, come specificato nel comma 10 del presente articolo.
9. I componenti della Consulta sospendono la loro partecipazione all'attività della Consulta in caso di candidatura a cariche incompatibili con la stessa, come specificato nel comma 10 del presente articolo.
10. Non possono essere componenti della Consulta coloro che rivestono cariche politiche o amministrative, inclusi organi direttivi di partiti o CDA di enti partecipati.

Articolo 6 – Convocazione e funzionamento

1. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. Le convocazioni avvengono via mail con almeno 5 giorni di preavviso. Le sedute possono svolgersi anche online.

3. L'Assemblea è convocata:
 - dal Presidente;
 - su richiesta della maggioranza dei membri;
 - dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.
4. L'ordine del giorno è definito dal Presidente informando l'Assessore delegato.
5. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoposto ad approvazione nella seduta successiva e trasmesso agli uffici e ai membri.
6. La Consulta può invitare esperti e referenti di enti/associazioni per specifici temi.
7. Le convocazioni sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Comune.
8. La Consulta Giovani deve riferire sui propri lavori alla Commissione consiliare competente almeno una volta all'anno.
9. Entro il 30 dicembre di ogni anno, la Consulta redige una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, all'Assessore delegato e al Presidente del Consiglio Comunale.
10. Le attività della Consulta non comportano oneri finanziari per il Comune, ad eccezione della messa a disposizione degli spazi per le riunioni e dei costi minimi connessi all'avvio.

Articolo 7 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea attua gli obiettivi istituzionali indicati negli articoli 2 e 3.
2. Può istituire commissioni di lavoro tematiche al proprio interno per l'approfondimento e la gestione di specifiche attività.

Articolo 8 – Il Presidente

1. Ha compiti di rappresentanza, convoca e presiede le riunioni, modera i lavori e garantisce il rispetto della pluralità.
2. Presenta la relazione annuale sull'attività svolta e riferisce alla Commissione consiliare competente.
3. In sua assenza le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 9 – Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.
2. Il pubblico non può intervenire né votare. Può essere allontanato per motivi fondati dal Presidente.

Articolo 10 – Votazioni

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
2. In caso di parità, la proposta si intende respinta, con possibilità di immediata nuova votazione su richiesta di uno dei membri.

Articolo 11 – Sede e rapporti amministrativi

1. Le riunioni si tengono presso spazi comunali messi a disposizione gratuitamente.
2. Il settore comunale di riferimento per le procedure e gli atti della Consulta è quello a cui è attribuita la competenza delle politiche giovanili.

Articolo 12 – Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere non vincolante sulla proposta di modifica espresso da parte della Consulta a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.